

CIRCOLARE N. 1000

## Dichiarazioni dei sostituti d'imposta per l'anno 2022 – Mod. 770 – Modalità e termini di presentazione.

*Il Modello 770 dei sostituti di imposta deve essere presentato entro il 31 ottobre 2023. Entro tale data deve essere inoltre presentata la **Certificazione Unica** contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata.*

### Dichiarazioni dei sostituti d'imposta per l'anno 2022 - Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione dei sostituti di imposta si compone di due parti:

- Certificazione Unica;
- Modello 770.

#### Certificazione Unica

Deve essere utilizzata dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022 ([Cfr. Circolare Studio n. 985 del 06.03.2023](#)).

Si rammenta che la trasmissione può essere effettuata **entro il 31.10.2023** per le **certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata**

#### Mod. 770/2023 per l'anno 2022

Deve essere utilizzato dai sostituti di imposta per comunicare in via telematica i dati fiscali relativi alle ritenute operate nell'anno 2022, i relativi versamenti, le eventuali compensazioni, il riepilogo dei crediti, nonché gli altri dati assicurativi e contributivi richiesti.

Deve inoltre essere utilizzato dagli intermediari e dagli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti, tenuti a comunicare, sulla base di specifiche disposizioni, i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2022, od operazioni di natura finanziaria effettuate nell'anno 2022, i relativi versamenti e le eventuali compensazioni.

Ancora, sono obbligati a presentare il Mod. 770 i soggetti che nel 2022 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitali, compensi per avviamento commerciale, contributi a enti pubblici e privati, premi, vincite ed altri proventi finanziari, utili e altri proventi equiparati derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio, redditi diversi, nonché coloro che nel 2022 hanno corrisposto somme e/o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi degli art. 23, 24, 25, 25 bis, 25 ter e 29 del D.P.R. 600/73 e 33, c.4, del DPR 42/88.

In via indicativa si tratta di ritenute operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, dividendi, proventi e redditi di capitale, ricomprendendo le ritenute su pagamenti relativi a bonifici disposti per il recupero del patrimonio edilizio e per interventi di risparmio energetico, su locazioni brevi inserite all'interno della CU e su somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi. Per l'elencazione puntuale si rinvia al [punto 1. Istruzioni Mod. 770-2023 redditi 2022.](#)

### Principali Novità

Le principali novità riguardano i seguenti quadri:

*Quadro SO* : dove da quest'anno devono essere inseriti anche i dati relativi agli investimenti nei PIR ordinari e alternativi.

*Quadro SI*: in particolare il **rigo SI3**, dove gli utili devono essere indicati considerando esclusivamente utili (in denaro o in natura) corrisposti nel 2022 dalla società emittente, a prescindere dalla data di delibera dei dividendi.

*Quadro ST*: in relazione a nuovi codici numerici per la sospensione di versamenti del 2022.

### Modalità e termini di presentazione

La dichiarazione Mod. 770 deve essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, **entro il 31.10.2023.**

### Omesso versamento di ritenute dovute o certificate

L'art. 10 bis del D.Lgs. 74/2000 prevede sanzioni penali nel caso di omesso versamento, entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto d'imposta, di ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalle certificazioni rilasciate ai sostituiti, per un ammontare superiore a 150.000,00 euro per ciascun periodo di imposta.

### Omessa dichiarazione di sostituto d'imposta

L'art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 74/2000, prevede sanzioni penali anche nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate sia superiore ad Euro 50.000,00.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

STUDIO PENTA